TESTO UNICO IN MATERIA EDILIZIA. (TESTO A)

Art. 93

(R) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)

Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonche' dal direttore dei lavori. Il contenuto minimo del progetto e' determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2002, non più in vigore dal 18 giugno 2019 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia edilizia. (Testo A)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Parte	II — Normativa tecnica per l'edilizia

Capo	IV — Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
Sezione	II — Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-edilizia-testo-a/art-93-r-denuncia-dei-lavori-e-presentazione-dei-progetti-di-costruzioni-in/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it